

Ancona 28/04/2009



## **Il Regime “Iva per cassa”**

Le regole sull'Iva per cassa, o ad “esigibilità differita”, sono **in vigore da oggi**, a seguito della pubblicazione sulla G.U. di ieri, 27 aprile 2009, del Decreto del Ministero dell'Economia del 26/3/2009.

Il regime agevolato prevede la **possibilità di differire il pagamento dell'IVA a debito al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo, soltanto per i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari inferiore ad Euro 200.000,00.**

Le operazioni che rientrano nel differimento sono le cessioni di beni o prestazioni di servizi **effettuate verso clienti soggetti passivi d'imposta.**

Il regime è opzionale, per cui il contribuente potrà decidere di volta in volta, anche per ogni singola operazione, se avvalersi o meno dell'agevolazione. Nel caso in cui decida di avvalersene, **dovrà espressamente indicare in fattura l'annotazione che si tratta di operazione con iva ad esigibilità differita (“Iva ad esigibilità differita ex art.7, DL.185/08”)**, altrimenti l'imposta si considera ad esigibilità immediata. Per contro, chi riceve una fattura con l'indicazione “iva a esigibilità differita” **potrà detrarre l'iva solo al momento del pagamento della fattura.**

L'imposta tuttavia deve comunque essere versata, anche se il pagamento non è stato effettuato, dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione.

Si ricorda, infine, che questa nuova procedura per la liquidazione dell'IVA **non si applica** alle operazioni **effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA** ed è esclusa anche per quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che applicano il reverse charge.